

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Determinazione n.3942/2010 del 02.11.2010

LEGGE REGIONALE n.15 del 17 novembre 2010, art. 1.

Sostegno del comparto ovicaprino.

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1. OBIETTIVI GENERALI E DESCRIZIONE DELL'AIUTO**
- 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. PORTATA FINANZIARIA**
- 4. MISURA DELL'AIUTO**
- 5. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DI IMPORTO LIMITATO E SUGLI AIUTI DE MINIMIS**
- 6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ**
- 7. PROCEDURE OPERATIVE**
- 8. DECADENZE E DISPOSIZIONI FINALI**

1. OBIETTIVI GENERALI E DESCRIZIONE DELL'AIUTO

- 1.1 E' erogato un aiuto per le imprese agricole, con sede e azienda in Sardegna, condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti (CD) allo scopo di favorire l'adozione del pagamento del latte a qualità e aggregare l'offerta dello stesso attraverso le organizzazioni dei produttori e le cooperative.
- 1.2 L'aiuto è erogato ai beneficiari di cui al punto precedente:
 - per l'anno 2010, nella misura massima di euro 3.000 per impresa, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010 (Aiuti di importo limitato);
 - per gli anni 2011 e 2012, nella misura massima di euro 2.500 per impresa, ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola (De minimis).

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, recante: «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010, recante «Modifiche alle modalità di applicazione della comunicazione CE in materia di aiuti di Stato»;
- L.R. 17 novembre 2010, n. 15, Disposizioni in materia di agricoltura – Art. 1, Sostegno del comparto ovi-caprino;
- Deliberazione G.R. n. 42/1 del 26 novembre 2010.

3. PORTATA FINANZIARIA

- 3.1 La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta a euro 16.000.000 per l'anno 2010, 10.000.000 per l'anno 2011 e 10.000.000 per l'anno 2012.

4. MISURA DELL'AIUTO

- 4.1 L'aiuto per l'annualità 2010 è erogato per azienda, sulla base dei capi ovini e caprini da latte adulti iscritti nella Banca Dati Nazionale alla data del 13 dicembre 2010, nella seguente misura:

Beneficiari	Aiuto in Euro
Aziende con consistenza da 35 a 50 capi	525,00
Aziende con consistenza da 51 a 75 capi	785,00
Aziende con consistenza da 76 a 100 capi	1.105,00
Aziende con consistenza da 101 a 125 capi	1.410,00
Aziende con consistenza da 126 a 150 capi	1.725,00
Aziende con consistenza da 151 a 175 capi	2.035,00
Aziende con consistenza da 176 a 199 capi	2.345,00
Aziende con consistenza da 200 a 500 capi	2.500,00
Aziende con consistenza superiore a 500 capi	3.000,00

5. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DI IMPORTO LIMITATO E SUGLI AIUTI DE MINIMIS

5.1 Per quanto attiene agli aiuti relativi all'annualità 2010, erogati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, come modificato dal DPCM del 10 maggio 2010, essi sono concessi previo accertamento degli eventuali importi de minimis ricevuti dall'impresa richiedente a partire dal 1 gennaio 2008 e verifica che il totale di tali aiuti concessi alla stessa impresa nel triennio 2008/2010 non siano superiori alla soglia individuale di 15.000 euro.

Nel caso in cui l'importo del presente aiuto determini il superamento di tale massimale, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo succitato.

6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

6.1 Requisiti soggettivi e aziendali

Possono accedere all'aiuto le imprese agricole iscritte all'apposito registro presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD), con sede e azienda in Sardegna, che esercitano l'allevamento ovino e caprino da latte, con una consistenza minima di 35 capi ovini e caprini adulti iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica alla data del 13 dicembre 2010.

La sussistenza dei requisiti professionali sarà desunta:

- Per i CD, dall'iscrizione nello specifico ruolo previdenziale dell'INPS.
- Per gli IAP, dall'iscrizione nell'apposito albo regionale; nel caso in cui il richiedente non sia ancora iscritto all'albo regionale, la sussistenza dei requisiti è rilevabile dalle risultanze delle registrazioni presso le Camere di Commercio; in tali casi il richiedente è ammesso alla graduatoria unica regionale ma l'erogazione dell'aiuto è condizionato alla presentazione della domanda di riconoscimento presso l'Amministrazione provinciale competente e le successive annualità sono ulteriormente subordinate all'avvenuta iscrizione all'albo unico regionale. In caso di mancata presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica IAP entro il 31 marzo 2011, il richiedente decade dall'ammissibilità all'aiuto; in caso di mancato riconoscimento della stessa, infine, il beneficiario è tenuto a restituire i contributi eventualmente ricevuti.

In ogni caso gli IAP devono essere iscritti nello specifico ruolo previdenziale dell'INPS.

Le imprese intestate alle persone giuridiche sono ammissibili all'aiuto se svolgono in modo esclusivo l'attività agricola e sono iscritte all'albo regionale degli IAP ovvero nei seguenti altri casi:

- l'impresa è costituita in forma di società agricola di persone con almeno un socio coltivatore diretto iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
- l'impresa è costituita in forma di società agricola di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
- l'impresa è costituita in forma di società cooperativa con almeno un socio amministratore coltivatore diretto iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

In ogni caso l'aiuto concesso alla società non può essere riconosciuto anche al socio o amministratore che le conferisce la qualifica professionale.

I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

I dati della consistenza zootecnica cui si farà riferimento in sede istruttoria sono altresì quelli rilevati nella Banca Dati nazionale alla data del 13 dicembre 2010.

6.2 Esclusioni

Sono escluse dagli aiuti:

- le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- le imprese in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- le imprese che hanno subito negli ultimi 5 anni condanne passate in giudicato o hanno procedimenti in atto per reati di frode o sofisticazioni alimentari;
- le imprese che non sono in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

6.3 Impegni

L'aiuto è concesso a condizione che le imprese agricole beneficiarie:

1. si impegnino, contestualmente alla domanda, ad aderire entro il 31 marzo 2011 ad una OP riconosciuta dall'Amministrazione regionale o a una società cooperativa esistente o, in alternativa, a una OP o una cooperativa di nuova costituzione;
2. si impegnino ad aderire ad un sistema di pagamento del latte a qualità: a tale scopo dovrà essere adottata la griglia di qualità interprofessionale regionale adottata a seguito dell'intervenuto accordo fra le parti; in mancanza si farà riferimento alla griglia regionale allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/1 del 26 novembre 2010 che reca le norme di attuazione del presente intervento.

Il piano di qualità decorrerà dal 1 gennaio 2011 e per un anno avrà esclusivamente fini statistici, allo scopo di supportare le aziende ovi-caprine nell'attuazione del sistema di pagamento del latte a qualità. La data del 1 gennaio 2012, prevista per l'avvio operativo del progetto qualità, qualora condizioni particolarmente rilevanti lo rendano necessario, eccezionalmente per una volta soltanto, potrà essere prorogata di un anno. Il mantenimento dell'impegno sarà monitorato attraverso controlli campionari per un anno dall'avvio della fase operativa.

7. PROCEDURE OPERATIVE

7.1 Presentazione delle domande

Le domande di aiuto, redatte sulla modulistica allegata al presente bando, possono essere consegnate a mano o inviato a mezzo posta; devono essere presentate agli **Sportelli Territoriali delle Agenzie Argea e Laore**, di cui all'allegato 2 entro il giorno 13 dicembre 2010, alle ore 13,00; gli utenti presenti negli uffici a tale orario saranno comunque ammessi a presentare le domande. Le domande eventualmente consegnate in blocchi multipli da soggetti terzi delegati, dovranno essere accompagnate da apposita distinta. Su richiesta degli interessati, sarà rilasciata copia fotostatica della testata della domanda o della distinta con l'annotazione del giorno e dell'ora di ricevimento.

A pena di inammissibilità, le domande devono essere:

- **compilate integralmente**
- **regolarmente firmate**
- **accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.**

Le domande d'aiuto presentate a mezzo posta, devono essere inviate con lettera raccomandata a.r. e recare sulla busta la chiara indicazione che contengono la richiesta di aiuto ex L.R. 15/2010, art. 1. A causa delle esigenze di tempestività di trattamento delle domande legate alla necessità di adottare la graduatoria delle richieste di aiuto entro il 31 dicembre 2010, le domande inviate a mezzo posta dovranno comunque pervenire agli sportelli riceventi non oltre il giorno 13 dicembre 2010, anche successivamente alle ore 13,00. **La presentazione a mezzo posta è comunque adottata a totale rischio del richiedente. In nessun caso potranno essere opposti, in caso di tardiva consegna agli sportelli riceventi, disguidi di trasmissione di qualunque natura.**

Le domande contengono:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D. Lgs. 445/2000, articoli 46 e 47, inerente ai dati dell'impresa richiedente, compresi quelli relativi alle iscrizioni al registro delle imprese agricole presso la CCIAA e quello di iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli dell'INPS;
- per le persone giuridiche, la dichiarazione inerente ai dati del socio o amministratore che conferisce la qualifica professionale alla società, compresi i dati di iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli dell'INPS;
- la dichiarazione relativa all'eventuale avvenuta concessione di aiuti de minimis nel triennio 2008/2010.
- l'assunzione degli impegni di cui al precedente punto 6.3;
- la richiesta dell'aiuto pluriennale;
- la richiesta di pagamento dell'aiuto relativo all'annualità 2010.

7.2 Gestione delle domande da parte degli **Sportelli Territoriali** e trasmissione alla Agenzia ARGEA

Al ricevimento delle domande, esse sono registrate su apposito applicativo fornito dall'Agenzia Argea con attribuzione di un codice informatico univoco identificativo della domanda e gli estremi essenziali del richiedente riferiti al Codice fiscale (CUAA) dello stesso. Le domande saranno trasmesse da ciascuno **Sportello territoriale ricevente**, in una o più soluzioni, all'Agenzia Argea, Area di coordinamento Erogazioni e Controlli, via Cagliari 276 Oristano, entro il giorno 15 dicembre 2010, accompagnate dall'apposita distinta cartacea prodotta dall'applicativo.

7.3 Redazione della graduatoria unica regionale delle domande d'aiuto

L'Agenzia Argea Sardegna provvede ad adottare entro il 31 dicembre 2010 la graduatoria unica regionale delle domande, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti o degli accertamenti diretti effettuati dall'Amministrazione, compresa la consistenza zootecnica rilevata dalla Banca Dati Nazionale alla data del 13 dicembre 2010.

La graduatoria è formata in base al maggior numero di capi ovini e caprini adulti iscritti alla BDN rilevati come al paragrafo precedente e, in caso di pari consistenza, sulla base della maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio.

La graduatoria così redatta, formalmente adottata dall'Agenzia Argea, costituisce obbligazione giuridicamente rilevante ai fini della gestione degli "Aiuti di importo limitato" di cui al DPCM 10 maggio 2010 e degli "Aiuti de minimis" di cui al Regolamento CE 1535/2007, ed è pubblicata sui siti informatici dell'Agenzia Argea (SardegnaAgricoltura) e della Regione.

7.4 Pagamento degli aiuti relativi all'annualità 2010

A seguito del trasferimento delle risorse da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, previa verifica della conformità dei dati dichiarati sul 100% delle domande presentate e ammesse in graduatoria, sulla base delle informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti, l'Agenzia Argea dispone la liquidazione e il pagamento dell'aiuto relativo all'annualità 2010, in ordine di graduatoria.

Gli aiuti saranno pagati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario.

7.5 Presentazione e liquidazione delle richieste di pagamento delle annualità successive

Per il pagamento delle annualità successive, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale che stabiliscono anche i livelli dell'aiuto, l'Agenzia Argea emanerà specifici avvisi recanti le modalità operative per la presentazione delle richieste di liquidazione a conclusione dell'attività di pagamento degli aiuti dell'annualità 2010.

In base alle direttive di attuazione emanate dalla Giunta regionale, l'aiuto 2012 potrà essere anticipato all'esercizio 2011 previa dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle condizioni per la sua erogazione.

In ogni caso le liquidazioni delle domande di pagamento delle annualità 2011 e 2012 saranno subordinate al mantenimento delle condizioni di ammissibilità e alla verifica dell'attuazione degli impegni esposti al punto 6.3 e assunti con le domande d'aiuto.

8. CAUSE DI DECADENZA E DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Cause di decadenza

La mancata osservanza degli impegni assunti con la domanda di aiuto, ovvero la perdita ingiustificata dei requisiti soggettivi d'accesso, comportano il mancato pagamento delle annualità successive e l'immediata restituzione dei premi erogati, maggiorati degli interessi di legge.

Per tutte le imprese, non comportano decadenza retroattiva dall'aiuto cause di forza maggiore legate a riconosciuti eventi calamitosi di carattere meteorologico o epidemiologico, dichiarate dalla Giunta regionale, che comportino la riduzione o l'annullamento della consistenza zootecnica; è altresì ammesso il trasferimento dell'impegno e del relativo beneficio ad altra impresa, anche non motivato da cause di forza maggiore, se accompagnato dal trasferimento documentato della consistenza zootecnica e dal ritiro dall'attività del cedente. In nessun caso, comunque, potranno essere riconosciuti aiuti supplementari alle imprese già beneficiarie del presente intervento.

Per le sole imprese individuali, inoltre, non comportano decadenza retroattiva dall'aiuto le cause di forza maggiore legate a documentati gravi impedimenti di carattere sanitario del titolare dell'azienda o il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'età per il pensionamento di vecchiaia e il conseguente ritiro dall'attività.

8.2 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti alle aziende agricole.

Allegato

Modulo per la presentazione della domanda di aiuto e di contributo e per l'assunzione dei relativi impegni